

BANDO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

FAQ

1. Dove posso reperire l'elenco delle SPESE AMMISSIBILI?

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per attività di consulenza, di verifica e progettuale nei 4 ambiti di intervento specificati all'articolo 2 del Bando. Non è presente un elenco.

2. Le spese per la diagnosi energetica che viene redatta in funzione dell'installazione di pannelli fotovoltaici sono ammissibili?

In quanto attività di verifica e valutativa rientra negli ambiti di intervento del Bando.

3. Se non effettuo alcun ACQUISTO posso ugualmente fare domanda di contributo?

Sì, è possibile. Il Bando finanzia attività consulenziali, di verifica e progettuali per favorire il risparmio energetico nei siti o processi produttivi dell'impresa come attività propedeutiche e preliminari ad EVENTUALI acquisti e/o interventi strutturali pertanto l'effettuazione di questi ultimi non rileva ai fini dell'erogazione del contributo. L'acquisto può, eventualmente, essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare del progetto (minimo 2mila Euro) e per il calcolo del contributo. *Vedi tabella di esempio in ultima pagina.*

4. I fornitori devono avere dei REQUISITI specifici?

L'impresa deve rivolgersi ad un operatore economico iscritto al Registro delle Imprese, ad un Albo o ad un Ordine riconosciuto per un'attività coerente con l'ambito di intervento del Bando (quindi abilitata/autorizzata/idonea ad operare nel settore di attività oggetto di richiesta di contributo) (art. 6)

5. Quali sono i CRITERI DI VALUTAZIONE delle domande ai fini della stesura della graduatoria?

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, verificando il possesso dei requisiti e l'attinenza della domanda con gli ambiti del Bando. (artt. 2, 4 e 11)

6. La sede produttiva o la sede legale deve essere di PROPRIETA' DELL'IMPRESA?

Il sito non deve essere necessariamente di proprietà dell'impresa ma nella disponibilità della medesima in base ad un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di locazione registrato) che andrà indicato nel modulo di domanda unitamente all'indicazione della particella e del comune catastale del sito **che deve essere ubicato in provincia di Trento.**

7. Sono un'impresa con sede in provincia di Trento ma l'unità locale oggetto del piano di efficientamento è situata in ALTRA PROVINCIA. Posso presentare domanda di contributo?

No, il sito produttivo deve essere ubicato in provincia di Trento.

8. Nel caso lo studio fosse già iniziato nel 2022 con una fattura di acconto pagata in tale anno, le fatture del saldo dello studio di fattibilità emesse e pagate nel 2023 sono ammissibili?

Sì, sono ammissibili le spese fatturate e liquidate a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 180° giorno successivo alla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda. (art. 7)

BANDO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

FAQ

9. **Nei primi mesi del 2023 abbiamo realizzato un progetto di efficientamento. I LAVORI sono però previsti a partire dal 2024 e dureranno parecchi mesi. Il vincolo dei 180 giorni è riferito alla chiusura di tutti i lavori?**

L'oggetto di contributo è l'attività di consulenza, verifica e progettuale propedeutica all'eventuale effettuazione dei lavori, pertanto il vincolo dei 180 giorni è relativo a tali spese, che devono essere fatturate e liquidate entro il 180° giorno successivo alla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda. (art. 7). Non rileva quindi la conclusione dei lavori.

10. **Sono escluse dal contributo le GRANDI IMPRESE e le IMPRESE ENERGIVORE, come posso sapere se la mia impresa rientra in tali definizioni?**

Tale esclusione fa riferimento alle imprese che hanno l'obbligo di eseguire una diagnosi energetica ai sensi del Decreto Legislativo 102/2014.

All'articolo 2 di tale Decreto è definita "grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;"

Le imprese a forte consumo di energia sono così definite dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 5 aprile 2013: "sono le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica
- b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3%"

11. **In caso di "GRUPPO SOCIETARIO" può essere presentata una sola domanda per l'intero gruppo?**

Le imprese che sono in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento SOLO per una domanda (art. 5). Si ricorda che **gruppo societario** è espressione dell'autonomia privata ed è caratterizzato dall'unione di più società, giuridicamente distinte l'una dall'altra, ma collegate tra loro.

Sarà cura dell'impresa richiedente verificare il non superamento dei massimali previsti per gli aiuti in "de minimis" accordati all'impresa stessa, anche secondo la definizione di "impresa unica" prevista dalla normativa europea (art. 8).

12. **La provincia di Trento ha attivo un bando per investimenti in impianti fotovoltaici. Per accedere al bando è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica ai sensi della norma UNI CEI EN 16247 le cui spese non sono ammesse al citato contributo provinciale. Possono rientrare nel Bando sull'efficienza energetica della CCIAA?**

BANDO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

FAQ

Sì, le spese per la diagnosi energetica sono ammissibili (vedi risposta n. 2).

Si ricorda che gli aiuti del presente Bando della Camera di Commercio sono concessi in regime “de minimis” e sono assoggettati alla relativa normativa anche in tema di cumulabilità come specificato nel Bando.(artt. 8 e 9)

13. È possibile presentare spese già fatturate e liquidate nel 2023, ma antecedenti la data di pubblicazione del Bando e pertanto prive della dicitura “CCIAA BANDO EFF”?

Sì, purché le descrizioni in fattura consentano di ricondurre l'attività agli ambiti di intervento di cui all'art.2 e il pagamento sia riconducibile a tale fattura in modo puntuale.



BANDO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

ESEMPI



	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
Spese per Servizi art. 7 comma 1 lettera a) e art. 2	1.500 €	13.000 €	10.000 €	1.200 €	0,00 €
Spese per acquisto art. 7 comma 1 lettera b) e art. 2	20.000 €	1.500 €	0,00 €	0,00 €	20.000 €
Totale spese	21.500 €	14.500 €	10.000 €	1.200 €	20.000 €
Totale spese ammissibili	4.500 €	14.500 €	10.000 €	0,00 €	0,00 €
70% delle spese ammissibili	3.150 €	10.150 €	7.000 €	0,00 €	0,00 €
Contributo	3.150 €	10.000 €	7.000 €	0,00 €	0,00 €